



MIC|MIC_PAE_UO6|30/10/2024|0004176-P Repertorio: PAE|30/10/2024|PROTOCOLLO INTESA 11Tipologia: PROTOCOLLO INTESA

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

il Ministero della Cultura (MIC) - Parchi Archeologici di Paestum & Velia con sede in Capaccio Paestum, alla via Magna Grecia, 919, (C.F. 93028470651), in persona del Direttore, legale rappresentante, dott.ssa Tiziana D'Angelo, nata a Milano, il 03/09/1983, C.F. DNGTZN83P43F205T giusto Decreto Direttoriale n. 93 del 04/02/2022, domiciliata per la carica presso la sede dell'Istituto, e di seguito denominato **PAEVE**

E

la Fondazione Giambattista Vico - Istituto di alta cultura, con sede legale nel Comune di Vatolla, Perdifumo, alla Piazza Giambattista Vico, in persona del legale rappresentante p.t. Luigi Maria Pepe, nato a Agropoli il 08/07/1995, e residente in Agropoli, alla Piazza Sanseverino 46, C.F. PPELMR95L08A091C, e di seguito denominata anche **Fondazione Vico**.

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ss.mm.ii, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, assegna allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti Pubblici territoriali, nonché ad ogni altro Ente o Istituto pubblico l'obbligo di garantire la tutela, la sicurezza, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali dati loro in consegna;
- che il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). "Codice per i beni culturali e del paesaggio" e ss.mm. di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24.3.2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26.03.2008, specificamente prevede:
 - all'art. 118: il Ministero per i Beni e le Attività culturali *può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;*
 - all'art. 119: il Ministero per i Beni e le Attività culturali *può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;*
 - agli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione)
- che il D.P.C.M. 171 del 29/08/2014 recante "Nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" è stato istituito il Parco Archeologico di Paestum;
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l'"organizzazione e funzionamento dei musei statali";

MIC|MIC_PAE_UO6|30/10/2024|0004176-P Repertorio: PAE|30/10/2024|PROTOCOLLO INTESA 11Tipologia: PROTOCOLLO INTESA

- che con D.M. del 16.02.2017 (numero 76) è stato approvato lo statuto del Parco Archeologico di Paestum quale istituto del MIC, dotato di autonomia speciale con il compito di arricchire, conservare e valorizzare le collezioni e i monumenti archeologici e storico-artistici nelle aree di competenza, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione sostenibile del patrimonio culturale. Il Parco Archeologico di Paestum persegue altresì finalità di ricerca nel settore dell'archeologia e della storia dell'arte e dell'architettura, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali, e ne cura la diffusione presso la comunità scientifica ed il pubblico;
- che con D.P.C.M. n. 169 del 2.12.2019 Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l'Area Archeologica di Ascea-Velia è stata assegnata al Parco Archeologico di Paestum;

VISTO il D.P.C.M. del 15 marzo 2024, n. 57 recante Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;

VISTO il D.M. 21 del 28/01/2020 recante Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il D.M. 22 del 28/01/2020 recante Modifica al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale;

VISTO il D.M. 51 del 9 febbraio 2024 Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura", divenuto efficace a far data dal 27 febbraio, e il decreto ministeriale 9 febbraio 2024, rep. 53, recante Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", che ha modificato la denominazione dell'Istituto in PARCHI ARCHEOLOGICI DI PAESTUM E VELIA;

- **che i Parchi Archeologici di Paestum e Velia:**
 - perseguono finalità di ricerca nel settore della archeologia e della storia dell'arte e dell'architettura, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali, e ne cura la diffusione presso la comunità scientifica ed il pubblico;
 - riconoscono ai beni culturali il ruolo di elemento fondamentale della coscienza nazionale e strumento insostituibile di formazione delle nuove generazioni, rappresentando una grande risorsa economica per il Paese;
 - hanno riscontrato una crescente domanda di cultura evidenziata, tra l'altro, dall'incremento dei visitatori. Tale dato rappresenta una grande sfida per la salvaguardia del patrimonio e rende necessario il potenziamento e la differenziazione dell'offerta per i cittadini e per i visitatori del nostro Paese;
 - hanno tra i loro obiettivi la tutela, la conservazione e la valorizzazione dell'area di competenza;

MIC|MIC_PAE_UO6|30/10/2024|0004176-P Repertorio: PAE|30/10/2024|PROTOCOLLO INTESA 11Tipologia:
PROTOCOLLO INTESA

- riconoscono l'importanza di un collegamento con il territorio nonché la necessità di incrementare l'attività di ricerca storico-scientifica ed artistica, in quanto qualificata opportunità di crescita;
- **che la Fondazione Giambattista Vico - Istituto di alta cultura**
 - è una istituzione di diritto privato senza finalità di lucro che persegue finalità culturali e di solidarietà sociale, svolgendo le proprie attività nei settori dell'istruzione, della formazione, della promozione e valorizzazione delle risorse naturali, storiche e artistiche;
 - ha tra i propri obiettivi la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, la ricerca scientifica, l'apertura di nuovi musei, la promozione della cultura e dell'arte, la divulgazione del pensiero filosofico di Giambattista Vico, la formazione delle nuove generazioni, la promozione di iniziative scientifiche e didattiche, la creazione di una biblioteca-pinacoteca-videoteca, la promozione di attività musicali;
 - da lungo tempo svolge una intensa attività di ricerca, conservazione e divulgazione nei campi della filosofia, della letteratura e dell'arte con particolare riguardo alla civiltà italiana e meridionale del XVII e XVIII secolo;
 - ha acquisito nel tempo una ricca Collezione di testi documentari, bibliografici e opere realizzate con varie tecniche (incisione, litografia, acquerello, olio, gouache, ...) incentrata sul tema "Paestum nei percorsi del Grand Tour", allo stato attuale non sottoposta a dichiarazione di interesse culturale ai sensi del D. Lgs. 42/2004 s.m.i.;

che è comune intento delle parti valorizzare il ricchissimo patrimonio del territorio per realizzare un sistema di rete territoriale che garantisca una migliore salvaguardia, promozione e pubblica fruizione del patrimonio archeologico anche al fine di incrementare l'offerta turistica;

che è comune interesse delle parti di procedere alla stipula di un atto di convenzione che regoli i rapporti tra i Parchi Archeologici di Paestum e Velia e la Fondazione Vico al fine dell'utile e coerente sviluppo delle azioni previste finalizzate alla migliore fruibilità e valorizzazione, anche in termini turistici;

tanto premesso, tra le parti sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – PREMESSA

Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, costituisce parte integrante, sostanziale e vincolante del presente atto.

Articolo 2 – FINALITÀ

Il presente protocollo di intesa è finalizzato alla costituzione di un accordo di valorizzazione per la promozione, conservazione, gestione del patrimonio storico artistico e fruizione del patrimonio culturale attraverso iniziative che mirino a sostenere la creazione e lo sviluppo di modelli

MIC|MIC_PAE_UO6|30/10/2024|0004176-P Repertorio: PAE|30/10/2024|PROTOCOLLO INTESA 11Tipologia: PROTOCOLLO INTESA

innovativi di valorizzazione e fruizione, attraverso l'integrazione di tutte le risorse culturali, paesaggistiche e socio economiche del territorio.

Obiettivo primario del presente atto è di incentivare forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di iniziative per il miglioramento della qualità e la modernità dell'offerta turistica.

Articolo 3 – IMPEGNO DELLE PARTI

I Parchi Archeologici di Paestum e Velia e la Fondazione Vico, nell'ambito delle rispettive funzioni, competenze e ruoli istituzionali e nei limiti fissati dal presente protocollo e da futuri accordi attuativi sottoscritti, si impegnano a perseguire un'organica collaborazione per realizzare progetti diretti alla organizzazione di mostre, eventi e attività didattiche presso il Museo e l'Area Archeologica di Paestum e l'Area Archeologica di Velia.

Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni, o progetti specifici di cui agli artt. 1 e 3 potrà essere stipulato un apposito accordo attuativo. Tale accordo dovrà contenere:

- la descrizione dell'azione, programma o progetto;
- la durata dell'azione, programma o progetto;
- le eventuali risorse finanziarie previste per coprire i costi relativi all'azione, programma o progetto e la loro distribuzione e ripartizione.

Articolo 4 – ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

All'attuazione della presente convenzione ed al fine di monitorare le esigenze e le opportunità per le iniziative comuni, le parti convengono di individuare due referenti, uno per ciascuna Istituzione, da nominare successivamente alla sottoscrizione del presente atto. Ai due referenti viene affidato il compito di programmare le attività, gestire le iniziative comuni, nonché di individuare e proporre alle parti nuovi e specifici programmi e progetti di attività da realizzarsi. Sarà anche cura dei referenti l'individuazione di possibili fonti di finanziamento che possano contribuire alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 5 – COMPITI DELLE PARTI

Ciascuna delle due Parti elaborerà programmi di attività da sottoporre all'altra parte al fine di promuovere i rispettivi progetti e attuare le più appropriate forme di collaborazione.

Articolo 6 – LOGHI E SEGNI DISTINTIVI

L'eventuale utilizzo del nome e/o segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno.

In particolare, per quanto riguarda il logo del PAEVE l'utilizzo è consentito solo previa autorizzazione dell'Ente e per specifiche attività precedentemente concordate

Articolo 7 – RISULTATI - RISERVATEZZA

MIC|MIC_PAE_UO6|30/10/2024|0004176-P Repertorio: PAE|30/10/2024|PROTOCOLLO INTESA 11Tipologia: PROTOCOLLO INTESA

Tutte le informazioni risultanti dalle attività congiunte realizzate sulla base del presente accordo saranno a disposizione di entrambe le Parti a meno che non sia diversamente stabilito dagli eventuali accordi di attuazione. Le Parti si obbligano a non divulgare a terzi ed a mantenere riservata, sia in pendenza del presente accordo, sia successivamente, qualsiasi informazione o materiale di carattere confidenziale relativo alle Parti stesse e all'attività da esse svolta, di cui verranno in possesso o a conoscenza in esecuzione del presente Accordo.

Articolo 8 – MODIFICHE

Il presente atto non limita la facoltà delle parti di concludere accordi simili con altri enti. Qualsiasi modifica ed integrazione del presente accordo dovrà essere concordata fra le Parti e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

Articolo 9 – DURATA

Il presente protocollo di intesa entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata di 5 (cinque) anni e si intenderà automaticamente rinnovato per un ulteriore quinquennio, trascorso il quale il rinnovo andrà eseguito con atto espresso. Ciascuna parte potrà recedere dal presente atto mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte presso il domicilio eletto in epigrafe, almeno 3 mesi prima della scadenza del presente protocollo di intesa, senza pregiudizio delle azioni pendenti che non verranno immediatamente interrotte dalla parte che non ha richiesto il recesso. Gli accordi realizzati in applicazione del presente atto potranno proseguire fino alla scadenza naturale senza possibilità di rinnovo. Ogni emendamento al presente testo, concordato tra le Parti, dovrà essere formulato per iscritto.

Articolo 10 – INTERPRETAZIONE E CONTROVERSIE

Le questioni relative all'attuazione, interpretazione ed esecuzione del presente atto restano soggette alle leggi vigenti, anche in ordine alla soluzione di eventuali controversie.

Per quanto non specificato si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Le parti convengono che le eventuali controversie relative al presente atto saranno devolute alla competenza del Foro di Salerno.

Articolo 11 – BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 8 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e successive modifiche.

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto, per registrazione, bolli e copie, saranno a carico della Parte che lo richiede.

Il presente atto viene redatto in un unico originale, conservato agli atti delle parti ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2015 e norme collegate. Il presente atto si compone di n. 6 facciate.

MIC|MIC_PAE_UO6|30/10/2024|0004176-P Repertorio: PAE|30/10/2024|PROTOCOLLO INTESA 11Tipologia:
PROTOCOLLO INTESA

Articolo 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione al D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ss.mm.ii., le parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti da entrambe potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa sopra dichiarata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di tutte le parti, di trattamenti che consistono nella loro raccolta registrazione, organizzazione, conservazione elaborazione e tutte le altre operazioni indicate dal suddetto Decreto Legislativo. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente incarico. Il trattamento e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazioni e diffusioni a terzi nel quadro delle medesime finalità per cui sono stati acquisiti previo consenso delle Parti. Quanto sopra vale come informativa e consenso al trattamento ove richiesto.

Articolo 13 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

I Parchi archeologici di Paestum e Velia
Direttore dott.ssa Tiziana D'Angelo

Fondazione Giambattista Vico
Rappresentante legale avv. Luigi Maria Pepe